



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI ROSARNO – Comune Capofila ROSARNO

(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

PEO: servizisociali@comune.rosarno.rc.it = PEC: servizisociali@pec.comune.rosarno.rc.it

Avviso Pubblico

PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO AI CAREGIVER FAMILIARI, FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA FONDO CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021-2022

Visti:

- la Legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000);
- la legge 5 febbraio 1992 n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" come modificata dalla Legge n. 162/1998;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 di adozione del secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'ad. 5, co. 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, nello specifico, la linea di intervento numero 2 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società";
- il Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 dicembre 2018, n. 669;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112 recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" e successivo Decreto Interministeriale di attuazione del 23 novembre 2016;
- la Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 art. 1 co. 255 recante "il Caregiver Familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della Legge 20 Maggio 2016 n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 Febbraio 1992 n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 5 Febbraio 1992 n 104, o sia titola e di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 11 Febbraio 1980 n 18".

Rilevato che con il citato Decreto interministeriale del 28 dicembre 2021, sono stati stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n.205;
- b) all'art. 3 comma 5, che le Regioni trasferiscono le risorse spettanti agli ambiti territoriali secondo quanto previsto nella programmazione regionale.

Rilevato altresì che con il citato Decreto interministeriale del 17 ottobre 2022, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 254, della legge 27 Dicembre 2017, n. 205, dando le seguenti priorità:

- c) ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016;
- d) ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al

ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Vista la Legge Regionale n.6 del 07 febbraio 2024, “Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”;

Richiamati:

- la Deliberazione n. 737 della seduta del 28 Dicembre 2022 con cui vengono adottate le Linee di indirizzo della Regione Calabria in relazione al Fondo per il sostegno del ruolo di cura ed assistenza del caregiver familiare annualità 2021. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2021;
- Il Decreto Dirigenziale del “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 5020 del 20/04/2023 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse per l’annualità 2021, nel quale è stato assegnato all’Ambito Territoriale di Rosarno l’importo di €. 24.767,72;
- la Deliberazione n. 162 della seduta del 13 aprile 2023 con cui viene adottata la programmazione della Regione Calabria per l’utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare con allegato cronoprogramma, per l’utilizzo del Fondo Annualità 2022, nel quale è stato assegnato all’Ambito Territoriale di Rosarno l’importo di €. 26.603,89;
- il Decreto Dirigenziale del “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n° 13203 del 20 Settembre 2024 con cui viene approvato lo schema di convenzione;
- la nota REGCAL n. 59101 del 29/01/2025 con la quale si precisa che il contributo economico una tantum pari ad euro 400,00 da erogare al caregiver beneficiario è da intendersi per ciascuna delle due annualità.

Dato atto che l’Ambito Territoriale Sociale n. 2, con Comune Capofila Rosarno, risulta assegnatario della somma complessiva **pari a euro 51.371,61**, come di seguito specificato:

Annualità 2021	DGR 737/2022	€ 24.767,72
Annualità 2022	DGR 162/2023	€ 26.603,89

Vista la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali approvata in conferenza dei sindaci in data 12/11/2020;

Vista la Conferenza dei Sindaci del 27 Febbraio 2025, giusto verbale trasmesso ai Sindaci il 10 Marzo 2025, con la quale è stato formulato apposito atto di indirizzo alla Responsabile dell’Ufficio di Piano, al fine di procedere con la predisposizione di apposito Avviso Pubblico per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza;

Vista la Determinazione n 383 R.G. del 19/05/2025, che ha approvato la bozza dell’avviso in oggetto;

Art. 1 – Finalità

Obiettivo principe è quello di dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, che, unito anche ad altre risorse per la non autosufficienza finalizzate all’assistenza domiciliare, consentano risposte omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso, centrato sulla persona e sui familiari.

Il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del progetto personalizzato e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel progetto stesso. Le attività di cura e assistenza, svolte dal caregiver familiare, definite nel “progetto di assistenza”, costituiscono parte integrante del progetto personalizzato.

L’obiettivo è quello di promuovere un nuovo approccio, a livello culturale e metodologico, che consideri il “caregiver familiare” non solo soggetto che fornisce assistenza, spesso in forma compensativa, ma anche titolare di specifici e legittimi bisogni, diritti e pari opportunità che il sistema pubblico ha la responsabilità di tutelare assicurandogli forme adeguate di supporto.

Art. 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi e dei contributi economici a valere sul presente Fondo, sono i caregiver familiari, come definiti dalla L. 205/2017, art. 1 comma 255, sopra citata, secondo le seguenti priorità di intervento nei confronti di:

A. **Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima**, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016: "*Persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

a	Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) ≤ 10 ;
b	Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c	Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) ≥ 4 ;
d	Persone con lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le laterali devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e	Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo: S1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) 2: 9, o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i> ;
f	Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g	Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h	Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) ≤ 8 ;
i	Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

B. **Presenza programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita**

Art. 3 – Tipologia di interventi e requisiti di ammissibilità

Possono presentare la domanda per l'accesso al "budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare" della persona con disabilità e non autosufficienza i caregiver familiari che, al momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, si trovano in una delle seguenti condizioni:

1) Caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016

La condizione di disabilità gravissima è accertata in sede di valutazione multidimensionale dalla UVMD del territorio di residenza della persona con disabilità, ai sensi della DGR (638/2018) "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del fondo per le non autosufficienze destinato alle disabilità gravissime". Nei casi in cui la stessa sia già stata accertata precedentemente, la UVMD può valutare di non procedere a un aggiornamento.

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse;
- b) Caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;
- c) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla 1.104/92, art. 33;
- d) Caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali, nucleo composto da un solo genitore).

Fermo restando le priorità sopra elencate, non è in alcun modo precluso l'accesso ai contributi a favore delle persone con disabilità o non autosufficienti, qualora si dovesse successivamente verificare una disponibilità in tal senso.

2) Caregiver di coloro che sono assoggettati a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita

Il percorso di deistituzionalizzazione è affidato alla presa in carico da parte della UVM-UVMD e alla definizione di un progetto personalizzato ed individuale di permanenza al domicilio.

Il mancato accesso alle strutture residenziali dovrà essere comprovato dalla UVM che ha in carico la persona con disabilità o non autosufficiente.

Criteri di priorità:

- a) Caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di Noi;
- b) Caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla 1.104/92, art. 33;
- c) Caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.

Tutti gli interventi sono finalizzati a supportare l'attività di cura e assistenza alla persona presso il proprio domicilio. Non rientrano in tale ambito di finanziamento gli interventi a persone ricoverate in strutture residenziali.

Può essere fatta eccezione per la permanenza della persona in una struttura sanitaria o sociosanitaria residenziale per brevi periodi (comunque non superiore a 60 giorni di ricovero o 90 giorni nei casi di ricovero nel modulo specialistico Alzheimer delle RSA) e durante il quale il contributo è sospeso.

Requisiti di ammissibilità del caregiver:

Possono presentare domanda di accesso al contributo economico i soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) caregiver residente in uno dei Comuni che afferiscono all'ATS;
- b) caregiver familiare con rapporto di parentela entro il terzo grado di persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e

continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

- c) possedere una delle seguenti cittadinanze:
- italiana;
 - comunitaria;
 - di Stato non appartenente alla UE, in possesso di regolare permesso di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di durata inferiore a sei mesi;
- d) avere compiuto 18 anni di età ed essere in condizione di autosufficienza;
- e) avere acquisito il consenso della persona che si assiste, di un suo amministratore di sostegno, di un suo tutore o curatore;
- f) prestare attività di assistenza continua, svolta presso l'abitazione della persona assistita.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La sussistenza dei suddetti requisiti dovrà essere asserita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

L'amministrazione comunale ricevente la domanda, procederà a verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 71 e 72 del medesimo DPR 445/2000.

Art. 4 - Criteri per l'accesso al budget di sostegno al ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

Le domande risultate ammissibili, per una delle tipologie indicate al precedente art. 3, saranno sottoposte a valutazione tecnica finalizzata all'attribuzione di un punteggio sulla base dei sotto riportati criteri di priorità. La griglia di valutazione è così articolata:

Criterio 1 - ISEE NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE (*come desumibile da certificazione ISEE in corso di vigenza*)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
ISEE ≤ 9.360,00 euro	30
ISEE da 9.360,01 a 17.000,99 euro	20
ISEE da 17.001,00 a 25.000,00 euro	10
ISEE ≥ 25.000,01 euro	0

Criterio 2 - CONDIZIONI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CAREGIVER FAMILIARE - (*il punteggio sarà assegnato alla situazione prevalente*)

Indicatore di attribuzione del punteggio	PUNTI
<i>nucleo familiare con almeno un disabile (art. 3 comma 3 L. 104/1992) ulteriore rispetto al disabile gravissimo assistito</i>	30
<i>nucleo familiare composto esclusivamente da caregiver familiare e dal disabile gravissimo NA</i>	30
<i>nucleo familiare non ricadente nei casi precedenti con almeno un minore diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	20
<i>nucleo familiare con almeno una persona anziana (= >65 anni) diverso dal disabile gravissimo assistito</i>	10

In presenza di una dotazione finanziaria limitata e, a fronte di una platea potenziale di richiedenti particolarmente ampia, stante il numero di persone con gravissima disabilità emersa a seguito della

gestione delle misure ad esse specificamente rivolte, si rende necessario declinare ulteriori criteri di priorità che rendano oggettiva la selezione dei richiedenti la misura.

La ratio degli ulteriori criteri di priorità relative alle tre tipologie di interventi indicati al precedente art. 3 è, pertanto, quella di individuare, tra le domande che abbiano superato positivamente la fase istruttoria riferita ai soli requisiti di accesso, i casi che si trovino in contesti più fragili in quanto esposti al disagio sociale, a precarie condizioni di lavoro, a maggiori carichi di lavoro di cura e a maggiore fragilità economica.

Criteri 3 - SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia d'intervento	Criteri di priorità	Punti
1) Caregiver di persona in condizione di disabilità gravissima, come definita all'art. 3 del DM 26 settembre 2016	caregiver di persone che non hanno avuto accesso al Fondo per le disabilità gravissime per mancanza di risorse	4
	caregiver di persone che non sono beneficiarie di altri contributi facenti capo allo stesso ambito di risorse o prestazioni assistenziali;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali nucleo familiare composto da un solo genitore);	1
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o (nuclei monoparentali composti da un solo genitore);	1
2) Programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita	caregiver di persone che non sono inserite nei percorsi di deistituzionalizzazione per il Dopo di noi;	3
	caregiver non beneficiari di congedi straordinari retribuiti di cui alla L. 104/92, art. 33;	2
	caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali.	1

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito ai fini della predisposizione della graduatoria stilata in ordine di punteggio decrescente e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'I.S.E.E. più basso; in caso di ulteriore parità verrà data precedenza al caregiver con età anagrafica minore.

Art. 5 - Contributo economico

Il Caregiver familiare può accedere al contributo, mediante richiesta di presa in carico e valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente, da effettuarsi presso i servizi socio sanitari territoriali degli Ambiti Territoriali. 2.

Al caregiver familiare sarà riconosciuto il contributo economico una tantum **pari ad euro 400,00** da intendersi per ciascuna delle due annualità (**massimo euro 800,00 complessivamente**), quantificata in una sola erogazione, in favore degli interventi di sollievo e sostegno assicurata al proprio assistito, a seguito della valutazione della persona con disabilità o non autosufficiente da parte dell'equipe valutativa multidisciplinare e sulla base delle risorse disponibili.

Il contributo è da intendersi nei termini di assegno di cura poiché finalizzato a sostenere le funzioni di cura del caregiver familiare, che si assume l'onere dell'assistenza alla persona con disabilità grave o gravissima.

Il contributo economico e la sua erogazione sono subordinati alla presentazione di dichiarazione, da parte del caregiver, relativamente all'attività di cura del congiunto e alla conseguente ridotta capacità lavorativa.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

L'istanza, su apposito modello (allegato A) deve essere presentata dal caregiver familiare presso il proprio Comune di residenza o presso l'Ambito territoriale di Rosarno.

Tale modello è disponibile presso tutti i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Rosarno, nonché scaricabile all'indirizzo www.comune.rosarno.rc.it.

L'istanza potrà essere inviata all'Ambito territoriale, anche tramite Posta Elettronica Certificata, riportando nell'oggetto la dicitura "Nome e cognome richiedente. Domanda caregiver familiare" al seguente indirizzo: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it

Le istanze presentate presso l'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, dovranno essere protocollate con indicazione della data di registrazione da parte dell'Ente ricevente e trasmesse da ogni Comune dell'ATS al Comune Capofila, per la successiva fase istruttoria, **entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento**. In caso di ritardi nella trasmissione delle istanze da parte dei Comuni, il Comune Capofila non si assumerà la responsabilità di eventuali esclusioni.

Le domande debitamente compilate, dovranno pervenire entro il **03/06/2025**;

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'Allegato A compilato in ogni sua parte e sottoscritta, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/200 a cui andranno allegate:

1. certificazione ISEE del nucleo familiare del caregiver in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi;
2. copia di un valido documento di identità del richiedente e dell'assistito (se minorenne copia del documento, in corso di validità, dell'esercente la potestà genitoriale);
3. certificazione medico legale (L. 104/92 art. 3, co. 3), redatta dalla Commissione di accertamento Handicap che definisce la gravità della condizione e certifica la condizione di disabilità e di non autosufficienza;
4. certificazione medica attestante la disabilità gravissima, con condizione di dipendenza vitale da macchine e/o persone con necessità di assistenza certificata da struttura pubblica o dal medico di famiglia;
5. ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.

Per la valutazione ai fini dell'accesso l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di I.S.E.E. calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.

Art. 7 - Esclusioni

Il contributo economico è incompatibile con:

- con altri interventi monetari erogati dagli ambiti in favore delle disabilità.

Pertanto, occorre non essere beneficiario di interventi monetari correlati a:

- progetti di "Vita Indipendente";
- progetti "Dopo di Noi";
- non essere caregiver di persone disabili assistite in regime residenziale presso strutture sanitarie, socio sanitarie ed assistenziali.

Saranno escluse le domande:

- che verranno presentate oltre il termine scadenza previsto nel presente avviso;
- che risulteranno incomplete della documentazione richiesta;
- con modelli I.S.E.E. con difformità e/o omissioni;
- incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci verranno automaticamente archiviate.

Si rammenta che in caso di affermazioni false, rese in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, si incorre nelle pene stabilite dal Codice penale. Allo scopo verranno attivati i controlli dovuti; la dichiarazione I.S.E.E., allegata alla domanda potrà essere sottoposta a verifiche e controlli delle autorità competenti.

Art. 8 - Ammissibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie

Ai sensi della L.R. 23/2003 e alla Legge 328/2000 e al D.M. del 26 settembre 2016, la presa in carico della persona in situazione di disabilità è realizzata all'interno delle prestazioni socio-sanitarie integrate.

La graduatoria sarà approvata con atto determinativo da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano e sarà trasmessa alla Regione Calabria.

Art. 9 - Informazioni sul procedimento.

Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è il L'ufficio di Piano della gestione Associata dell'ATS. La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elia Mariagrazia.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e del regolamento comunale vigente in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Rosarno in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Rosarno in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica,

di integrazione dei propri dati; l'interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Palmi, in via esclusiva.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente. Allegati:

- Domanda (Allegato A)

Rosarno, li 19/05/2025

Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Mariagrazia Elia

MARIAGRAZIA
ELIA
19.05.2025
13:04:33
GMT+02:00

